



LA PERSONA AL CENTRO

Consultorio familiare
ODV



Ufficio Territoriale di Biella

630
25 APR. 2019

3

ESSENTE

ESSENTE

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 17 aprile 2019, alle ore 18 e 30 minuti, si è riunita presso la propria sede sita in Biella, Corso del Piazza 24, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione denominata LA PERSONA AL CENTRO CONSULTORIO FAMILIARE. L'associazione, con codice fiscale n° 81005970025, è iscritta al Registro del Volontariato della Provincia di Biella (ora Registro Regionale) al n° 62/7294 dell'8/3/1977.

L'assemblea si è riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

"modifiche statutarie effettuate ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 3/7/2017 n° 117 (art.101 comma 2)".

L'assemblea è stata regolarmente convocata; in prima convocazione è andata deserta.

In seconda convocazione sono presenti n° 30 (trenta) soci in proprio o per delega su n° 52 (cinquantadue) soci iscritti.

Del Consiglio Direttivo sono presenti il presidente Gibello Giovanni, la vice presidente Calcaterra Ercolina, i consiglieri Colombo Ines, Comoglio Giovanni, Gatteschi Nicolò, Mattei Luisa, Mirani Monica; per i revisori dei conti Sidro Secondo.

Tutti i presenti si dichiarano edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno.

A termini di Statuto il presidente del Consiglio Direttivo presiede l'assemblea, chiama a fungere da segretaria la signora Colombo Ines e dichiara che l'assemblea è validamente costituita.

Il presidente illustra il motivo per cui i soci sono stati convocati in assemblea, vale a dire deliberare la modifiche statutarie per adeguarsi a quanto il D.Lgs. 3/7/2017 n° 117 prevede per le Organizzazioni Di Volontariato.

Dopo la lettura del testo dello Statuto nella stesura finale e dopo aver discusso su quanto proposto, l'assemblea all'unanimità

Delibera

-di integrare la ragione sociale dell'associazione con l'acronimo ODV: l'associazione assume quindi la denominazione

"LA PERSONA AL CENTRO CONSULTORIO FAMILIARE ODV"

-di approvare il nuovo Statuto aggiornato che è quello che si allega al presente verbale.

Non essendoci altri argomenti su cui deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.25.

la segretaria

il presidente

Corso del Piazza 24 - 13900 Biella
Tel. 015/27048 Fax 015/2451854
e-mail: consultorio@lapersonalcentro.it
sito: www.lapersonalcentro.it
Codice fiscale 81005970025

Autorizzazione Delibera Giunta Regione Piemonte N.62/7294 dell'8/3/77
Iscrizione nel Registro del Volontariato della Provincia di Biella n.3386 dell'1/12/2009

LA PERSONA AL CENTRO CONSULTORIO FAMILIARE ODV

Corso del Piazzo 24 – 13900 Biella

Tel. 015/27048 Fax 015/2451854 Codice fiscale 81005970025

Autorizzazione Delibera Giunta Regione Piemonte n.62/7294 dell'8/3/1977

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.82 DLGS.117/2017 e art.26 DLGS.105/2018

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato "LA PERSONA AL CENTRO CONSULTORIO FAMILIARE ODV" (di seguito "ODV").
- 2) La denominazione "LA PERSONA AL CENTRO CONSULTORIO FAMILIARE ODV" sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente di Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ODV al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 3) L'ODV ha sede legale nel Comune di Biella. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 4) La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci con la maggioranza prevista all'art. 18.

Art. 2

Scopi e finalità

L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di promuovere il potenziamento e l'attuazione dei valori etico-sociali del matrimonio e della famiglia contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana con particolare riferimento agli artt. 29, 30, 31. L'ODV intende istituirsi come Consultorio Familiare collocandosi nell'ambito dei servizi sociali in ordine alle problematiche della famiglia e prestare, attraverso l'attività consultoriale, sostegno psicologico ed emotivo-relazionale al fine di migliorare la qualità della vita delle persone che vivono in condizioni di disagio.

Art. 3

Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 D.LGS. 117/2017):
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 D.LGS. 117/2017;
 - l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, in qualità di Consultorio Familiare, l'ODV intende collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, con le Aziende Sanitarie Locali, con l'autorità giudiziaria e con gli Enti territoriali e assistenziali. Il Consultorio Familiare si rivolge:

- ai fidanzati per prepararli ai doveri e ai compiti della vita coniugale e alla paternità e maternità responsabile;
- ai coniugi, per problemi della coppia e della famiglia;
- ai genitori, per orientarli nel compito educativo e nella problematica minorile;
- alle mamme per offrire sostegno psicologico nell'ambito della maternità;
- agli insegnanti e agli alunni, per consulenza nell'ambito della psicologia scolastica;
- ai singoli ed ai gruppi di persone, per una miglior conoscenza di sé e delle proprie capacità relazionali.

L'attività del Consultorio Familiare comprende la gestione di una biblioteca specialistica con libri e riviste su tematiche di carattere psicosociale ed etico.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'ODV, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.LSG. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci.

Nel caso in cui l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.LGS. 117/2017.

4) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci, la quale delibererà sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.LGS. 117/2017).

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di volontario.

5) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.LGS. 117/2017.

6) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

7) L'ODV si avvale della figura del Direttore, non socio, retribuito sulla base di una lettera di incarico professionale, che è responsabile dell'attività consultoriale, coordina e verifica il lavoro di una équipe specializzata di operatori composta sia da volontari che da persone retribuite.

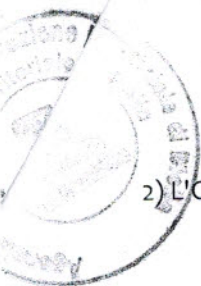
L'équipe si avvale della competenza di volontari e di specialisti nelle discipline che hanno attinenza con la problematica familiare quali, a titolo esemplificativo, psicologia, sociologia, pedagogia, giurisprudenza, etica, assistenza sociale, consulenza familiare, mediazione familiare. A loro è affidato il compito di approfondire le problematiche dei singoli casi, seguirne l'evoluzione e indirizzare, ove necessario, ad uno o più esperti. L'équipe assicura una visione interdisciplinare e quindi globale dei problemi che gli specialisti sono chiamati ad affrontare.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;

- 
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.LGS. 117/2017);
 - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del D.LGS. 117/2017 e sue modificazioni e integrazioni;
 - g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.LGS. 117/2017 (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- 3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.LGS. 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

- 1) Ai sensi dell'art. 32 D.LGS. 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
- 2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
- 3) Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea dei Soci. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5) La qualità di Socio si perde:
- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

- 6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 **Diritti e Doveri dei soci**

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
- a) I soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- b) I soci sono obbligati:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, quale annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

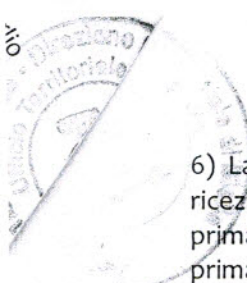
Art. 8 **Organi dell'ODV**

Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Art. 9 **Assemblea dei Soci**

- 1) L'Assemblea dei Soci (di seguito, anche, "Assemblea") è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.



6) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dell'Atto Costitutivo o dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 117/2017;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che tale soggetto sia esterno all'ODV;
- nomina e revoca l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale Regolamento dell'ODV e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 4 dello Statuto;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12
Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Alle nomine si applica l'art. 2382 del Codice Civile.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo entro i limiti di cui al comma 1.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro i massimali stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - nomina il Direttore del Consultorio Familiare la cui carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo; il Direttore partecipa ordinariamente alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto; il Consiglio Direttivo può riunirsi anche senza la presenza del Direttore;
 - approva la scelta degli operatori su proposta del Direttore;
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.LGS. 117/2017;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati (art.17), a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

- delega al Presidente la facoltà di aprire conti correnti bancari e postali per conto dell'ODV; delega al Presidente, al Vice Presidente ed eventualmente ad un altro membro del Consiglio Direttivo la facoltà di operare con firma disgiunta sui conti correnti;
- stabilisce l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 3 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se l'ODV non è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del "Registro Unico Nazionale del Terzo settore".

Art. 13 Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci;

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Organo di controllo

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017, può essere nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti i membri del Consiglio Direttivo.

2) Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente dell'Organo di Controllo è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi. Nel caso in cui venga a mancare uno dei membri effettivi, gli subentra il supplente più anziano che rimarrà in carica sino allo scadere del Collegio.

3) L'Organo di Controllo dura in carica 4 anni e può essere rinominato 3 volte consecutive, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Collegio: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

4) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,

n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.LGS. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.LGS. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

6) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.LGS. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica iscritta nell'apposito registro ovvero una società di revisione legale.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso l'Assemblea può rieleggere il soggetto incaricato della revisione legale uscente.

3) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Presidente Onorario

1) Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

2) Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 17

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.LGS. 117/2017.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.LGS. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.LGS. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

3) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 19

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.LGS. 117/2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.